



COMUNE DI FORNOVO DI TARO

CAPACITA' ASSUNZIONALI PER L'ESERCIZIO 2025

DM 17 MARZO 2020

1. Riferimenti normativi

L'art. 33, D.L. n. 34/2019 ha introdotto un nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni e per le Città metropolitane, basato sul criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale a tempo indeterminato.

In attuazione di tale norma, il D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020 ha disciplinato nel dettaglio le modalità di calcolo delle capacità assunzionali dei Comuni.

In seguito, la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020 ha integrato il decreto con alcuni necessari indirizzi applicativi per determinare correttamente il valore degli spazi assunzionali.

La regola, fissata in via generale dall'art. 33, prevede che i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito dal decreto attuativo come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto della percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale, anch'essa definita dal decreto attuativo.

2. LA COLLOCAZIONE DEGLI ENTI A SECONDA DELLA FASCIA DI APPARTENENZA

L'art. 4, c. 1, D.M. 17 marzo 2020 individua i valori-soglia di riferimento di ciascuna fascia demografica, riportati nella Tabella 1.

Tabella 1

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORE SOGLIA	FASCIA
DA	A		
0	999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i

La casistica dei Comuni in relazione alla soglia effettiva, calcolata come rapporto tra spese di personale da ultimo rendiconto approvato ed entrate correnti medie degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità prevede tre fattispecie:

ENTI VIRTUOSI

Ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020:

"(...) i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia stabilito per la propria fascia demografica possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato:

- sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia;
- nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla Tabella 2 (contenuta nell'art. 5), che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale: "1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1."

Tabella 2

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
DA	A	2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Rispetto a tali percentuali massime di incremento si osserva che:

- i valori riportati in tabella 2) si devono confrontare con la spesa di personale sostenuta nel 2018 (art. 5, c. 1);
- i valori sono incrementali, nel senso che ogni valore percentuale assorbe quello individuato per le annualità precedenti;
- l'utilizzo di eventuali resti assunzionali consente il superamento delle percentuali massime di crescita (art. 5, c. 2);
- la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, cc. 557-quater e 562, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 7, c. 1).

L'applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale in base al principio di sostenibilità finanziaria, a differenza di quelle in materia di *turnover*, porta all'individuazione di un limite complessivo di spesa.

Le percentuali di crescita annuale individuate dalla Tabella 2 consentono la quantificazione di una spesa aggiuntiva che si somma al valore della spesa di personale registrata nel 2018, e da tale sommatoria si ricava il limite complessivo della spesa di personale nell'anno di riferimento.

Il dato certo è che dal 2025 non si dovrà più tenere conto delle soglie contenute nella Tabella 2, valevoli esclusivamente nel periodo transitorio (dal 2020 al 2024 compreso).

Non è escluso che dal 2025 entrino in vigore nuove percentuali massime di incremento della spesa di personale.

ENTI INTERMEDI

La sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei conti (del. n. 55/2020) ha chiarito che i Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulta compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17 marzo 2020 possono effettuare il *turn over* al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per ultimo rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale.

La norma fissa in questo caso un valore percentuale massimo ma non un valore puntuale, perciò è consigliabile effettuare il calcolo degli spazi assunzionali tenendo conto di presunti valori di entrata stimati prudenzialmente.

ENTI NON VIRTUOSI

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, D.M. 17 marzo 2020:

“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento”.

I Comuni con incidenza tra spesa di personale ed entrate correnti più elevata rispetto ai valori-soglia stabiliti dalla Tabella 3 sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto per convergere, entro il 2025, sul valore di rientro.

Tabella 3

FASCE DEMOGRAFICHE			
DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	33,50%	a
1.000	1.999	32,60%	b
2.000	2.999	31,60%	c
3.000	4.999	31,20%	d
5.000	9.999	30,90%	e
10.000	59.999	31,00%	f
60.000	249.999	31,60%	g
250.000	1.499.999	32,80%	h
1.500.000	50.000.000	29,30%	i

Per raggiungere tale obiettivo, gli Enti possono operare sia sulla leva delle entrate sia su quella della spesa di personale, eventualmente “anche” applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento.

Per questi enti, cioè, non vige un divieto assoluto di assumere, ma tale maggiore spesa deve essere compresa in un programma pluriennale di rientro, validato dall’organo di revisione contabile, che dimostri il progressivo miglioramento del rapporto spesa di personale/entrate correnti.

La Corte dei conti (sezione regionale di controllo per la Sicilia) ha chiarito infatti con delibera n.131/2020:

“gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. “non virtuosi”) non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l’entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere”.

3. LA DETERMINAZIONE DEL VALORE SOGLIA PER IL COMUNE DI FORNOVO DI TARO

Il **Comune di Fornovo di Taro**, al 31 dicembre 2023, aveva una popolazione di **5.981** abitanti, collocandosi nella **fascia e**) della Tabella 1 allegata al D.M. 17 marzo 2020.

Il valore soglia della fascia di appartenenza è pertanto pari al **26,90%**.

Il calcolo del rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità prende in considerazione i seguenti valori:

Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato	2023		1.330.148,45	A
Entrate correnti da ultimi tre rendiconti approvati	2023		4.621.275,80	
	2022		5.641.987,53	
	2021		6.192.989,17	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			5.485.417,50	
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023		148.437,00	
Media aritmetica netta degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			5.336.980,50	B
Rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette			24,92%	A / B

Il rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti è **inferiore** al valore soglia di Tabella 1 (26,90) pertanto il **Comune di Fornovo di Tarò** si colloca pertanto nella fascia degli **enti virtuosi**.

4. LA DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI SPESA DI PERSONALE 2025 PER IL COMUNE DI FORNOVO DI TARO

Incremento **teorico** massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato

Media aritmetica netta degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio:	5.336.980,50
Percentuale lettera e) tabella 1:	26,90
Incremento teorico massimo della spesa assunzioni a tempo indeterminato:	105.499,30
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2025	1.435.647,75

Il dato verrà aggiornato dopo l'approvazione del rendiconto 2024, ma si può già presumere che verrà rideterminato **in riduzione** in seguito all'inserimento del dato 2024 relativo alle entrate correnti.

Entrate correnti da ultimi tre rendiconti approvati	2024			
	2023		4.621.275,80	
	2022		5.641.987,53	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio				